

Ente Erogatore Veneto

Data di pubblicazione 05/11/1980

Oggetto L.R. 31 ottobre 1980, n. 88. (Art. 52).
Legge generale per gli interventi nel settore primario.

Obiettivo Promuovere lo sviluppo della pesca e favorire la stabilizzazione di unità lavorative nel settore.

Beneficiari Cooperative, Consorzi di cooperative, Enti, associazioni di produttori esercenti la pesca e l'acquacoltura
Privati singoli pescatori

Azioni E' previsto il finanziamento delle seguenti iniziative:

1. costruzione, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate, sostituzione ed acquisto di apparati motori su scafi da pesca di potenza non superiore a 15 cv. fiscali per i motori fuori bordo e a 50 cv. fiscali per i motori entro bordo;
 2. acquisto di reti ed attrezzature per la pesca;
 3. acquisto di automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato o attrezzi con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo;
 4. acquisto di novellame da destinare a ripopolamento intensivo e semintensivo sulla base di piani finalizzati;
 - 5) impianto ed acquisto di attrezzature per spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici delle cooperative di pescatori;
 - 6) acquisto di impianti ed attrezzature atte ad agevolare le funzioni statistico-produttive da parte di cooperative di pescatori e loro consorzi;
 - 7) costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti della pesca, della molluschicoltura, dell'acquacoltura ivi compreso l'acquisto del terreno necessario per la realizzazione degli impianti medesimi, nonché per l'acquisto di strutture preesistenti;
 - 8) protezione delle risorse alieutiche e alla tutela dell'ambiente.
-

Spese ammissibili L'ammontare massimo della spesa ammissibile per gli interventi sia in conto capitale che in conto interessi è stabilito dalla Giunta regionale. I contributi in conto capitale, o il loro equivalente in conto interessi, possono raggiungere il 45% della spesa ammessa per gli investimenti in beni immobili e scafi da pesca e il 30% per gli altri tipi di investimenti.

Istanze per iniziative il cui costo di realizzazione non superi i 3 milioni di lire non sono accoglibili.

Procedure Le domande di contributo vanno rivolte alla Giunta Regionale.

Data scadenza 23/05/1998

Scadenza

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Veneto

Riferimenti normativi L. R. 31 ottobre 1980, n. 88. (Art. 52). (B.U. 60/1980).

Modulistica

L.R. 8 gennaio 1991, n. 1. (Art. 36). Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994. (B.U. 3/1991).

D.G.R. 24 marzo 1998, n. 895. (B.U. 36/1998).

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Veneto - Direzione Servizi di Sviluppo Agricolo - Via Torino 110 - 30172 Mestre (VE)
--